



# PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 28/02/2019

VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio,  
Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)

N. 30 Reg. Settore del 28/02/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi - via Barletta, c.da Fontanelle Petrilli, Trani – Società SIDER.TRA. s.r.l.

Alla presente determinazione, adottata il 28/02/2019, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 156 anno 2019

## **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 28/02/2019, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE

con DD n. 123 del 02/12/2005 della Provincia di Bari e successiva integrazione giusta DD n. 79 del 14/07/2006, è stato disposto di rinnovare l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998, così come modificati dalla decisione C.E. 2001/118/CEE, in conformità alla L. n. 443/2001, a favore della Società "ME.CO. s.r.l.", con sede legale ed operativa in Trani alla Via Barletta in C.da Petrilli in catasto al Fg. 8 p.lle 870 – 871 e 180, nella persona del legale rappresentante Bernardi Corrado nato a Terlizzi il 22/02/1963, ove risulta iscritta al n. 301 del registro per la classe di attività 4<sup>^</sup>, per un quantitativo di 15.000 t/a;

con DD n. 102 del 18/12/2007 della Provincia di Bari, si è preso atto che la Società "ME.CO. s.r.l." ha provveduto ad adeguare le modalità gestionali dell'impianto alle disposizioni intervenute con il D.M. n. 186 del 05/04/06, per lo svolgimento delle attività di riutilizzo dei rifiuti non pericolosi elencati nell'all. 1 Suballegato 1 ivi indicate;

con DD reg. sett. n. 20 del 10/03/2010 della Provincia di Barletta – Andria – Trani, la Società è stata iscritta al progressivo n. 20 del Registro Provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i.;

con DD n. 674 del 06/08/2010 (reg. sett.n. 80 del 06/08/2010) della Provincia di Barletta – Andria - Trani è stata volturata la iscrizione n. 20 nel registro delle imprese in favore della Società "Sider.Tra. s.r.l.", con sede legale in Trani, Via Barletta C.da Fontanelle/Petrilli fermo restando le prescrizioni gestionali contenute nelle citate DD n. 123 del 02/12/2005, n. 79 del 14/07/2006 e DD n. 102 del 18/12/2007;

con DD n. 1544 del 03/04/2012 (reg. Sett. n. 31 del 03/04/2012) è stato espresso, con prescrizioni, parere favorevole di valutazione di impatto ambientale per aumento della potenzialità dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

con DD n.2084 del 31.05.2012 (Reg. di Settore n. 19 del 30.05.2012) della Provincia Barletta – Andria – Trani è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 – comma 5° del D. Lgs. n. 152/06, il rinnovo dell'iscrizione al n. 20 del Registro Provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i. in favore della Società "Sider.Tra. s.r.l." con sede legale ed operativa in Trani (BT) alla via Barletta - c.da Fontanelle/Petrilli, riportata in catasto al fg. 8, p.lle 870-871-180, legalmente rappresentata dal sig. Cozzoli Maria, nata in Parigi il 29.05.1970 e residente in Trani alla via Vecchia Trani – Corato n. 29 – c.f. CZZMRA70E69Z110X, per un quantitativo di 147.340 t/a, con una capacità di stoccaggio (R13) di 6.184 t/a e per una capacità complessiva giornaliera di recupero di 353 t/g secondo quanto ivi riportato;

con DD n. 3199 del 27/09/12 (reg. sett. n. 40 del 27/09/2012) della Provincia di Barletta – Andria - Trani ha preso atto del cambio del rappresentante legale della Società "Sider.Tra S.r.l.", avvenuto il 06/09/2012 in favore del Sig. Bernardi Luca, nato a Trani (BT) il 22/09/1992 ed ivi residente alla Via Vecchia Trani – Corato, 29;

con DD n. 2617 del 01/10/2013 è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale ex art. 269, co. 8, d.lgs. 152/06;

con DD n. 1086 del 09/10/14 è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;

con DD n. 1131 del 30/11/2018 è stata estesa, per le motivazioni ivi riportate, l'efficacia della validità della determinazione per l'iscrizione al Registro Provinciale;

## **CONSIDERATO CHE**

con nota del 17.11.16, in atti al prot. 45915-16 del 18.11.16, la Società ha richiesto il rinnovo dell'iscrizione n. 20 del registro provinciale avvenuta giusta DD n.2084 del 31.05.2012 (Reg. di Settore n. 19 del 30.05.2012);

con dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 allegata alla nota innanzi citata, il rappresentante legale ha asserito che le circostanze che hanno portato al rilascio della DD n.2084 del 31.05.2012 (Reg. di Settore n. 19 del 30.05.2012) "non sono mutate";

con nota del 05.01.2017, in atti al prot. 1766-17 del 18.01.2017, la Società ha formalmente integrato la citata nota con l'invio del parere igienico sanitario aggiornato, in ottemperanza alle linee di indirizzo dell'ASL BAT SISP, giusta nota prot. n. 8443 del 01.02.2011;

con nota pec del 14.04.17, in atti al prot. n. 13583-17 del 14.04.17, il SUAP del Comune di Trani ha trasmesso istanza A.U.A. di rinnovo autorizzazione scarico acque meteoriche;

con nota in atti al prot. n.17856-17 del 22.05.17, la Società ha integrato l'istanza di AUA per la parte relativa alla gestione rifiuti;

con nota in atti al prot. n. 21090 del 01.06.2018, la Società ha comunicato che il sig. Bernardi Corrado è subentrato al sig. Bernardi Luca nella qualità di Amministratore;

## **VISTI**

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;

la D.D. n. 1544 del 03/04/2012 della Provincia di Barletta Andria Trani in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

la D.D. n.2084 del 31/05/2012 e s.m.i. della Provincia di Barletta Andria Trani in materia di recupero rifiuti speciali non pericolosi, per le motivazioni e i presupposti ivi espressi;

la D.D. n. 2617 del 01/10/2013 della Provincia di Barletta Andria Trani in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## **ATTESO CHE**

con dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, del 17/11/16, allegate al rinnovo della comunicazione di inizio attività, il legale rappresentante pro tempore Sig. Bernardi Luca ha dichiarato la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al DM 05/02/1998 e che *"le circostanze che hanno portato al rilascio della D.D. 35/2012 reg. sett. non sono mutate"*;

il legale rappresentante pro tempore Sig. Bernardi Luca ha dichiarato, con il rinnovo della comunicazione di inizio attività, che l'impianto *"è stato costruito provvisto di tutte le autorizzazioni di legge conformemente alle norme paesaggistiche, urbanistiche e regolamentari nazionali, regionali e comunali necessarie per effettuare le operazioni di recupero"*;

con dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, del 13/04/18 il legale rappresentante pro tempore Sig. Bernardi Corrado ha dichiarato la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al DM 05/02/1998;

trattasi di impianto esistente per il quale la Società non prevede interventi impiantistico-strutturali;

nel corso del procedimento istruttorio non risultano, a questo Settore, essere state rilevate irregolarità nella gestione dei rifiuti e/o segnalate criticità ambientali riconducibili alla conduzione dell'impianto dagli Organi di controllo;

## **CONSIDERATO, INOLTRE,**

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale "[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

che la normativa settoriale relativa ai titoli di cui alla lett. a) e g), dei quali si richiede il rinnovo, non richiama quanto all'art. 14 e segg. L. 241/90 nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio del titolo abilitativo;

che è in corso di validità l'efficacia, pari a 15 anni, della D.D. n. 2617 del 01/10/2013;

che alle procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 214, co. 8, d.lgs. 152/06, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

quanto disposto dall'art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, in ordine all'inibizione della prosecuzione dell'attività, in combinato con l'art. 71, co. 1, DPR 445/2000, sulla facoltà di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, DPR 445/2000;

che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso con comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 216, co. 1, D.lgs. 152/06;

## **ATTESA**

la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province, nelle more del quale è stato fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale e obbligo di ridurre la propria dotazione organica (art. 16, comma 9, D.L. n. 95/2012, confermato dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013, dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, e, da ultimo, dall'art. 1, commi 420 e 421, della Legge n. 190/2014), nonostante le funzioni attribuite dalla legge n.56/2014 "Legge Delrio" e dalla L.R. Puglia n.9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ridotta di oltre il 50%;

## **RICHIAMATI:**

il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/02/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3 e 33 comma 3 del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità di rifiuti trattati;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998, come modificato dal D.lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

il DPR n. 59/2013 di introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la Circolare del M.A.T.T.M. n.49801 del 07/11/2013;

la circolare n. 16293 del 05/10/2018 del M.A.T.T.M. di chiarimento delle disposizioni del D.M. 28 Marzo 2018, n. 69;

## **VISTI**

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

il D.M. 5 febbraio 1998;

la Circolare del MATTM n. 0001121 del 21.01.2019 recante "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

il D.P.C.M.14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 3/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

il RR n. 26/2013;

la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";

la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";

la L.R. Puglia 16 luglio 2018, n. 32 "disciplina in materia di emissioni odorigene";

il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque";

il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

il R.R. 12 dicembre 2011 n. 26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3);

## **VISTI, altresì**

l'art. 107 del D. Lg n. 267/2000;

il DPR 445/2000;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

la L. 214/1990 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni fusioni di comuni";

la L.R. Puglia n. 9/2016;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

- la Deliberazione del presidente della Provincia n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato "A" con cui sono state modificate ed approvate le "Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 24/04/2018 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2018-2020. Approvazione definitiva";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione del presidente della Provincia n.37 del 19/09/2018 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Macrostruttura e approvazione dell'Organigramma dell'Ente";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 42 del 31/10/18 avente per oggetto "Piano delle Performance 2018-2020: PDO/PEG su base triennale. Approvazione.";
- il Decreto presidenziale n. 62 del 27/12/2018 con il quale è assegnato all' Ing. Guerra Vincenzo l'incarico di Dirigente del Settore VI "Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-Government";
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 5 del 30/01/2019 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2019/2021. Aggiornamento 2019. adozione";

## DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/06, per autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 113 d.lgs. 152/06 e del RR n. 26/2013, e per recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di recupero (R4 – R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in favore della Società "Sider.Tra. s.r.l." con sede legale ed operativa in Trani (BT) alla via Barletta - c.da Fontanelle/Petrilli, riportata in C.T. al fg. 8 p.lle 870 e 180 ed in C.F. fg. 8 p.lla 1032, legalmente rappresentata dal sig. Bernardi Corrado, nato a Terlizzi (BA) il 22/02/1963;
2. **di confermare**, con la presente determinazione, senza soluzione di continuità dalla precedente comunicazione, l'**iscrizione al n. 20 del Registro Provinciale** delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, per la classe di attività 2<sup>a</sup> per un quantitativo di **147.340 t/a**, con una capacità massima istantanea stoccabile di **6.184 t** e per una capacità complessiva giornaliera di recupero di **353 t/g** circa;
3. **di disporre** che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto riportato:
  - In **allegato A**, per l'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06**;
  - In **allegato B**, per l'**attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 216, d.lgs. 152/06**;
  - In **allegato C**, per la **gestione delle acque meteoriche di dilavamento, ex art. 113 d.lgs. 152/06**;
4. **di precisare** che:
  - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per

la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59 art. 5 comma 1;

- le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale del D.lgs. n. 152/2006;
  - l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 e/o all'art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 216 e/o dall'art. 278 del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;
5. **di demandare** all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge;
  6. **di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività;
  7. **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
  8. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
  9. **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
  10. **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
  11. **di pubblicare** la presente determinazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;
  12. **di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016-2018", approvato con D.P. n. 5 del 29/01/2016";
  13. **di notificare** il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà rilasciare il titolo autorizzativo di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

*Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199*

## ALLEGATO A

### autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06

1) Siano rispettati i limiti, frequenze di campionamento e metodiche come da tabella seguente;

<i>Punto di emissione</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Tipologia di emissione</i>	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</i>	<i>Frequenza delle analisi</i>
<b>ED</b>	Complessivo ciclo produttivo	Diffusa	<b>Polveri totali</b>	<b>&lt; 5</b>	Annuale

*Metodi di analisi:*

	UNI EN 13284-1	Polveri totali
	UNI EN ISO 16911-1 / -2	Portata, velocità media, portata isocinetica
	NIOSH 0500 *)	Particulates not otherwise regulated, total
<p>*) Note</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con contemporanea misura dei parametri meteorologici temperatura, umidità, direzione e intensità del vento;</li> <li>- Opportunamente adattato ad un monitoraggio in ambiente esterno.</li> <li>- Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA DAP BAT.</li> <li>- Si ricorda in ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Il posizionamento dei punti di prelievo;</li> <li>o le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.</li> </ul> </li> </ul>		

2) la Società si impegni alla puntuale osservanza delle seguenti misure di mitigazione e contenimento delle emissioni, oltre a quelle già comminate, qualora non aggiornate con le presenti, dalla precedente autorizzazione D.D. n. 2617 del 01/10/2013:

- a) sia sempre assicurata l'efficacia della barriera arborea esistente e/o quella di nuova piantumazione con specie vegetali autoctone contestualizzate sia efficace già in sede di prima installazione (altezza minima di 1.5 m) e tale da garantire una mitigazione degli impatti dello stabilimento nel contesto di ubicazione;
- b) siano attivate procedure interne volte ad attuare la limitazione dell'emissione diffusa delle polveri;
- c) sia assicurata la mitigazione della dispersione delle polveri dai mezzi di trasporto sulle strade pubbliche nei tratti di immediato accesso al sito;
- d) I mezzi di trasporto siano dotati di idoneo sistema di copertura (es: teloni), atto a contenere la possibilità di spolverio del materiale nel percorso di trasferimento dello stesso, ed il loro transito avvenga con velocità limitata sia sulla strada di accesso all'impianto che sulle aree interne allo stabilimento;
- e) I piazzali e le vie di transito vengano costantemente umidificati soprattutto nei periodi estivi o con particolare ventosità e siccità, evitando formazione di rivoli e ristagni;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- f) vengano applicate misure efficaci di mitigazione delle Polveri Totali Sospese, idonee rispetto alla natura del materiale trattato;
  - g) per il contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, siano assicurati idonei sistemi di nebulizzazione di acqua sulle aree più soggette a dispersione di polveri (es: cumuli di materiale in ingressi, cumuli del materiale frantumato) e nei periodi siccitosi;
  - h) l'attività venga sospesa in caso di giornate ventose o di pioggia particolarmente critiche;
  - i) i sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse dovranno garantire la totale ed uniforme copertura dell'area di stoccaggio e deposito MPS;
  - j) i sistemi di abbattimento delle emissioni siano mantenuti costantemente in efficienza anche con un piano programmato di manutenzione;
  - k) siano verificato il rispetto della L.R. 32/2018, ricadendo il presente impianto anche nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. a, della legge;
  - l) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile e/o che dovesse rendersi disponibile nell'arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;
  - m) rispettare i limiti delle emissioni ed immissioni acustiche imposti per le aree al contorno, sia in termini assoluti che differenziali presso gli eventuali corpi recettori;
  - n) si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all'esito delle misurazioni acustiche ovvero vengano rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure mitigative di impatto acustico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell'area a contorno dello stabilimento;
- 3) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Società informi entro le otto ore successive l'autorità competente che, in tal caso, potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o imporre altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 4) sia predisposta la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, e di trasmettere detto report annualmente in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione;
- 7) le analisi effettuate siano trasmesse alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Trani;
- 9) In riferimento al monitoraggio delle emissioni in atmosfera:
- ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, le analisi devono essere eseguite secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Trani e conservandone l'originale presso il proprio impianto;
  - i punti di campionamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere minimo 4, opportunamente rappresentativi del complessivo ciclo produttivo, di cui 2 a monte e 2 a valle rispetto alla direzione del vento, rilevata in situ al momento del campionamento, ed in particolare posizionati nella zona della pressocoesia/attività carico e scarico, nell'area antistante gli uffici, nell'area tra veicoli in attesa di bonifica e accumulo rifiuti speciali, nell'area dello stoccaggio in cumuli;

- le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio e con l'impianto a pieno regime;

10) In riferimento al monitoraggio delle emissioni acustiche:

- il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno sia valutato con rilievo condotto da tecnico competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose del complessivo ciclo produttivo, sia durante il periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;

- i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Trani;

- le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica dei macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate, al variare dell'area dell'intero stabilimento, ad approvazione/revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; in caso di valori eccedenti i valori limite, in termini assoluti e/o differenziali presso i recettori sensibili, dovranno essere adottati tutti gli apprestamenti atti al contenimento degli impatti entro i limiti, dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA Puglia;

11) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet <http://www.cet.arpa.puglia.it/>, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi sopra citate.

12) la Società dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogli abilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d..

13) la Società, vista la normativa settoriale in materia di emissioni in atmosfera, dovrà attestare prima del rinnovo ordinario dell'A.U.A, quindi entro il 01/10/2028, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per le emissioni in atmosfera.

## ALLEGATO B

### comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, ex art. 216, d.lgs. 152/06

1) la gestione dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire secondo quanto di seguito schematizzato:

<i>Tipologia Attività</i>	<i>Codici CER</i>	<i>Capacità annuale di trattamento (t/a)</i>	<i>Capacità massima istantanea stoccabile (t)</i>	<i>Attività di Recupero</i>	<i>Operazione di recupero</i>
<b>1.1</b>	[150101] [150105] [150106] [200101]	<b>10</b>	<b>5</b>	1.1.3 b)	<b>R13</b>
<b>2.1</b>	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	<b>10</b>	<b>5</b>	2.1.3 b) c)	<b>R13</b>
<b>3.1</b>	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	<b>80.000</b>	<b>2.000</b>	3.1.3 c)	<b>R13 - R4</b>
<b>3.2</b>	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199]	<b>1.000</b>	<b>100</b>	3.2.3 c)	<b>R13 - R4</b>
<b>5.1</b>	[160116] [160117] [160118] [160122] [160106]	<b>60.000</b>	<b>2.000</b>	5.1.3	<b>R13</b>
<b>5.2</b>	[160117] [160118] [160122] [160116] [160106]	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	5.2.3	<b>R13</b>
<b>5.7</b>	[160216] [170402] [170411]	<b>500</b>	<b>20</b>	5.7.3 a)	<b>R13</b>
<b>5.8</b>	[170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	<b>500</b>	<b>20</b>	5.8.3 a)	<b>R13</b>
<b>5.16</b>	[160216] [160214] [200136] [110114] [110299] [110206]	<b>100</b>	<b>10</b>	5.16.3	<b>R13</b>
<b>5.19</b>	[160216] [160214] [200136]	<b>100</b>	<b>10</b>	5.19.3	<b>R13</b>
<b>6.1</b>	[020104] [150102] [200139] [191204]	<b>50</b>	<b>5</b>	6.1.3	<b>R13</b>
<b>6.2</b>	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	<b>30</b>	<b>5</b>	6.2.3	<b>R13</b>
<b>8.9</b>	[200110] [200111][191208]	<b>10</b>	<b>2</b>	8.9.3 b)	<b>R13</b>
<b>10.1</b>	[070299] [160306]	<b>30</b>	<b>2</b>	10.1.3	<b>R13</b>
		<b>147.340</b>	<b>6.184</b>		

2) la Società si impegna alla puntuale osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già comminate, qualora compatibili con le presenti, dalle precedenti autorizzazioni DD n.2084 del 31.05.2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani:

- a. Dovranno essere assicurati le analisi e i campionamenti ai sensi dell'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998, secondo la tempistica ivi definita e/o in occasione della variazione del produttore e/o del ciclo produttivo di provenienza del rifiuto;
  - b. Per quanto al precedente punto, l'area di messa in riserva sia organizzata in modo tale da poter mantenere separati i rifiuti "conformi" da quelli eventualmente "in attesa di verifica";
  - c. le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici CER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro e dalle aree per il deposito delle MPS, dall'area di trattamento R4 e dall'area destinata ai carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
  - d. Le materie prime ottenute devono presentare un eluato conforme al test di cessione, secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, e soddisfare le caratteristiche di End Of Waste, qualora indicate in allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 o successivi e ulteriori Decreti;
  - e. Sia effettuata un'adeguata gestione di eventuali colaticci che possano prodursi dai rifiuti posti in R13 o deposito temporaneo nelle aree dedicate;
  - f. la relativa messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006 con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di stabilimento non adibito alla messa in riserva dei rifiuti, e dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto al punto 4 dell'allegato 5 al DM 05/02/1998;
  - g. qualora lo stoccaggio dei rifiuti e/o delle MPS avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento non dovranno essere superiori a 3 metri;
  - h. Le aree di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti, differenziate ed individuate da apposita segnaletica e cartellonistica, siano mantenute in ordine, avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi;
  - i. sia sempre assicurata l'efficienza della recinzione perimetrale nel rispetto di quanto previsto al punto 2.C dell'allegato 5 al DM 05/02/1998;
  - j. Il Gestore assicuri la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia ai trattamenti, delle superfici impermeabilizzate, degli impianti di trattamento rifiuti, emissioni e acque meteoriche, nonché dei sistemi antincendio fissi e mobili;
  - k. sia assicurata ed eventualmente implementata la barriera arborea perimetrale con specie vegetali autoctone contestualizzate;
  - l. per le quantità massime impiegabili la Società dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;
  - m. permangono, inoltre, tutte le disposizioni normative tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
  - n. Il lay-out dell'installazione deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.
- 3) per l'esercizio dell'attività di recupero della tipologia di rifiuti non pericolosi riportata nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
- a. per i rifiuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti e le aree;
  - b. i rifiuti potranno essere stoccati per un tempo massimo di 180 giorni e dovranno essere apposti dei cartelli con indicazione dei Codici CER relativi ai rifiuti oggetto di recupero

- c. dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs;
  - d. le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie, indicate in tabella, dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06;
  - e. le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
  - f. nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - g. nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti terzi;
  - h. l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
  - i. i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
  - j. in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
  - k. alla cessazione dell'attività dell'impianto, si dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito;
  - l. è tenuta a sottoporre ad attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
  - m. la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta osservando, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", giusta nota circolare, di carattere non cogente, n. 1121 del 21/01/19 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- 4) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte, e pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla classe di attività 2<sup>a</sup> del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad €490,63 su c.c.p. n. 2062582 intestato a "Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria", riportando la causale "Iscrizione Registro Imprese procedure Semplificate – Anno ....." ;
- 5) la Società, altresì, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, dovrà adeguare la Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento con massimale assicurato di € 2.500.000,00 per la classe 2<sup>a</sup> di iscrizione di cui al D.M. 350/98 nonché le Garanzie Fideiussorie, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese

derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni; nelle more della definizione dello specifico decreto e con riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell'Autorità delegante, l'ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di €1.523.680,00 ottenuto considerando 11,5 €/t, con riferimento alla quantità annua di trattamento R3 pari a 81.000 t, e 145,00 €/t, con riferimento alla capacità massima istantanea di solo stoccaggio R13; Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente;

- 6) la Società, vista la normativa settoriale in materia di gestione rifiuti, dovrà attestare, prima del rinnovo ordinario dell'A.U.A, ogni 5 anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per l'esercizio delle attività di trattamento rifiuti.

## ALLEGATO C

### gestione delle acque meteoriche di dilavamento, ex art. 113 d.lgs. 152/06

- 1) In ragione della tipologia di attività svolta nell'insediamento produttivo ed in conformità alle disposizioni di cui al capo II del RR n. 26/2013 le acque meteoriche dovranno essere gestite come segue:
  - le acque di prima pioggia, previo trattamento appropriato in loco a mezzo impianto di depurazione della Depureco, saranno smaltite su suolo;
  - le acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia, previo trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione, saranno scaricate negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo pozzi anidri disperdenti;
- 2) gli scarichi di cui al sub 1 dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) trasmettere alla Provincia, con cadenza biennale e in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, il certificato di collaudo funzionale dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di quello relativo alle acque di seconda pioggia, la verifica della tenuta stagna di tutte le vasche interessate a firma di un tecnico abilitato, unitamente alla verifica dell'efficienza pedologica del sistema di smaltimento su suolo redatta da tecnico abilitato;
  - b) osservare il divieto di scarico delle sostanze di cui alle tabb. 3A e 5 e quelle elencate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - c) osservare, per le acque di prima pioggia trattate i limiti chimico-fisici di accettabilità previsti dalla tab. 4 all. n. 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (con assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato). Il soggetto proponente dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti attraverso l'esecuzione di controlli analitici sulle acque reflue di scarico, con cadenza semestrale, nel periodo di validità del presente atto;
  - d) il soggetto proponente dovrà effettuare anche un controllo analitico annuale sulle acque di seconda pioggia, sempre al fine di attestare il rispetto dei valori limite di tab. 4 all. n. 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006
  - e) L'eventuale superamento dei valori limite, evidenziato dalle certificazioni analitiche di cui al precedente punto, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica che descriva le eventuali cause che lo hanno determinato e tutte le misure gestionali e/o tecniche poste in essere per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento degli impianti. Queste ultime condizioni dovranno essere attestate con apposita certificazione analitica su uno o più campioni di acque prelevate, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
  - f) per le zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione verificare e applicare quanto previsto dall'art. 13 del R.R. n. 26/2013;
  - g) controllare l'efficienza dei trattamenti, comprese le caratteristiche idrauliche, chimico-fisico delle acque meteoriche trattate, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento degli impianti di trattamento, nonché dei sistemi di scarico;

- h) assicurare lo smaltimento del materiale grigliato, dei fanghi e oli rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate;
- i) eseguire periodici ed adeguati interventi di manutenzione e pulizia delle opere fognarie interessate allo scorrimento delle acque piovane, delle stazioni di grigliatura sedimentazione e disoleatura e delle componenti dell'impianto di depurazione della Depureco;
- j) mantenere in condizioni di pulizia le superfici scolanti impermeabilizzate al fine di limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali impiegati dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
- k) utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusioni di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive;
- l) rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
- m) escludere qualsiasi utilizzo dei piazzali impermeabili per lo svolgimento di attività che possano determinare sversamenti di **sostanze non contemplate in fase progettuale e non trattabili con gli impianti di trattamento installati**. Qualsiasi inserimento di particolari attività produttive e/o di servizi dovrà essere comunicata all'autorità competente, per le opportune verifiche;
- n) comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture e alle opere di fognatura realizzate, informando gli Uffici della Provincia di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodomesti, Urbanistica, Ass. Terr. PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 27/02/2019

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 27/02/2019

Il responsabile del procedimento: Di Bitonto Ing. Stefano

---

Andria, lì 28/02/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

---

---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino

---